

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, CARATTERISTICHE, DURATA, SCOPI E FINALITA'

Articolo 1 - Denominazione, sede, caratteristiche e durata

1. E' costituita l'Associazione Italiana Odontoiatri (AIO), sindacato nazionale di categoria e società scientifica, con sede in Torino.
2. L'Associazione Italiana Odontoiatri è retta dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle vigenti leggi in materia; per brevità, nei successivi articoli, sarà indicata con la sola sigla AIO.
3. L'Associazione Italiana Odontoiatri è apolitica, apartitica, aconfessionale, autonoma e non ha scopi di lucro.
4. L'Associazione Italiana Odontoiatri può essere identificata dall'acronimo "AIO".
5. La durata dell'AIO è illimitata.

Articolo 2 – Scopi e finalità

1. L'AIO, per la sua componente sindacale, ha lo scopo di:
 - a) rappresentare e tutelare i soci;
 - b) promuovere la tutela previdenziale, assistenziale e assicurativa degli iscritti;
 - c) promuovere la partecipazione alle trattative per la conclusione degli accordi che interessano il settore medico odontoiatrico;
 - d) promuovere l'aggiornamento sindacale e professionale dei soci;
 - e) promuovere la tutela degli interessi della categoria e dell'AIO rappresentandole ed assumendo tutte le opportune iniziative, anche in ogni ambito giurisdizionale, presso autorità, enti, organismi nazionali e internazionali, sia pubblici sia privati presso cui vi possano essere interessi di categoria;
 - f) promuovere la lotta ad ogni forma di esercizio abusivo, o comunque illecito, della professione odontoiatrica, con particolare riferimento a comportamenti che comportino il concorso in reato, secondo quanto disposto dall'art. 110 c.p.
 - g) promuovere la tutela del paziente odontoiatrico;
2. Previa delibera dell'assemblea nazionale, l'AIO potrà collaborare con altre associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini e costituire organi di intesa con associazioni nazionali e internazionali di altre categorie mediche, sanitarie, tecniche e professionali, mantenendo la più completa indipendenza.
3. L'AIO, per la sua componente scientifica, ha lo scopo di:
 - a) promuovere l'aggiornamento culturale dei soci;
 - b) promuovere la diffusione e la valorizzazione nella società della stomatologia, dell'odontoiatria e protesi dentaria ed altre branche professionali ad esse collegate;
 - c) promuovere la collaborazione scientifica e culturale con istituti ed associazioni similari;
 - d) promuovere la ricerca scientifica, l'utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al miglioramento della professione e della qualità del rapporto con il paziente sempre in conformità alle finalità dell'AIO;
4. L'AIO, riconosciuta Provider ECM (Educazione Continua in Medicina), è dotata di una propria struttura interna – cui fanno riferimento le sezioni provinciali che sono tenute a utilizzarla come provider unico per poter svolgere i corsi sotto il nome aio–

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

atta a promuovere, organizzare, gestire eventi formativi di tipologia residenziale (RES), formazione sul campo (FSC), formazione a distanza (FAD), rivolti agli operatori sanitari in genere ed in particolare ad odontoiatri, medici chirurghi ed igienisti, onde permetterne l'aggiornamento professionale e la formazione continua. Tali eventi sono mirati a consentire l'acquisizione di crediti formativi da parte dei suddetti operatori e devono essere coerenti con gli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui all'articolo 16 ter, comma 2, del D.L. 229/99 e s.m.e.i., secondo quanto previsto in tema di Educazione Continua in Medicina.

5. L'AIO può organizzare e promuovere iniziative anche in materia di formazione nell'ambito della sicurezza sul lavoro, finalizzate all'avviamento, addestramento ed aggiornamento, secondo quanto previsto dalle normative della sicurezza sul lavoro, per gli odontoiatri, per i lavoratori appartenenti alle categorie che collaborano con gli odontoiatri, per i medici chirurghi e per le altre professioni sanitarie.

SOCI, DIRITTI E DOVERI

Articolo 3 – Soci

1. I soci sono suddivisi in tre categorie: soci effettivi, soci aggregati e soci onorari.
 - a) Sono soci effettivi tutti coloro che esercitano legalmente la professione di odontoiatra in modo esclusivo e sono iscritti all'albo degli odontoiatri della loro Provincia e che non si siano dimessi dalla condizione di socio.
 - b) Sono soci aggregati gli iscritti al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia o gli studenti che frequentano e sono iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso le Università degli stati Membri della Unione Europea il cui diploma di laurea sia riconosciuto come equipollente a quello comunitario; sono altresì soci aggregati i neolaureati in odontoiatria e protesi dentaria fino al quarto anno solare dopo la laurea, a condizione che richiedano l'iscrizione all'AIO entro i 30 anni di età.
 - c) Sono soci onorari gli studiosi e le persone che, per singolari benemerienze, abbiano concorso allo sviluppo dell'odontostomatologia e/o dell'AIO e siano degni di un particolare riconoscimento.
2. La partecipazione all'AIO non ha carattere di temporaneità salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo dello Statuto.
3. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
4. La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto entro il primo dicembre di ciascun anno;
 - b) esclusione, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto, per il venir meno dei requisiti di ammissione all'AIO, per altri motivi che comportino incompatibilità.
 - c) esclusione per condanna con sentenza penale passata in giudicato - anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp - per il reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica e/o di concorso nell'esercizio abusivo della professione odontoiatrica.
5. Al socio che si è reso responsabile di comportamenti contrari ai principi, agli scopi, allo spirito ed alle scelte dell'AIO, nonché alle norme di cui al presente Statuto e Regolamento sono irrogate, all'esito del procedimento disciplinare, di cui all'art. 13 del Regolamento, le seguenti sanzioni:
 - a) Avvertimento;
 - b) Censura
 - c) Sospensione temporanea;
 - d) Esclusione.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

6. In caso di applicazione della sanzione di sospensione temporanea, il socio sospeso deve pagare la quota associativa, non matura anzianità durante gli anni di sospensione ai fini dell'elettorato passivo, partecipa alle assemblee senza diritto di voto, non può svolgere attività sindacale e culturale e non può essere destinatario di alcun incarico.
7. I soci effettivi che ricoprono cariche associative o incarichi in altri sindacati odontoiatrici o in altre associazioni di categoria con finalità sindacali o politiche in campo odontoiatrico nello stesso ambito di pertinenza di AIO, non possono ricoprire cariche associative, incarichi ed essere delegati all'interno dell'AIO. Inoltre, i soci effettivi che ricoprono cariche apicali associative elettive nazionali all'interno dell'AIO quali:
 - il Presidente Nazionale;
 - il Consigliere di Presidenza;
 - il Tesoriere Nazionale;
 - il Segretario Nazionale;
 - il membro del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
 - il membro del Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - il Segretario Culturale Nazionale;
 - il Vicepresidente Nazionale

non possono ricoprire (salvo in presenza di deroga motivata del Consiglio di Presidenza o votazione dell'assemblea nazionale dei delegati, con parere vincolante del Collegio Nazionale dei Probiviri) cariche apicali in enti previdenziali e in organi ausiliari dello Stato come la Commissione Albo Odontoiatri Nazionale e il Comitato Centrale della FNOMCeO.

Quanto sopra vale anche per le cariche apicali associative non elettive nazionali, ovvero:

- il Responsabile Pubbliche Relazioni;
- il Direttore Responsabile delle pubblicazioni curate dall'AIO;
- il Redattore Capo delle pubblicazioni curate dall'AIO;
- il responsabile del sito web AIO.
- il delegato per gli Esteri
- il responsabile ECM

Sono esclusi dall'incompatibilità gli incarichi nel contesto delle società scientifiche e gli incarichi ministeriali.

Articolo 3 bis – Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di fruire dei vantaggi inerenti ai fini e alle attività dell'Associazione nei modi e nelle forme di cui all'art. 2 del presente Statuto.
2. Hanno diritto di voto esclusivamente i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale e iscritti all'AIO da almeno dodici mesi rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, siano essi iscritti ad una sezione provinciale o, in mancanza della sede provinciale, alla sede nazionale.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali e quali delegati alle assemblee nazionali esclusivamente i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale con anzianità di iscrizione all'AIO di almeno ventiquattro mesi dalla data di prima convocazione dell'Assemblea elettorale. Le sedi neocostituite potranno presentare i delegati all'assemblea ma avranno diritto di voto dopo dodici mesi di anzianità. Se la morosità nel pagamento della quota sociale è accertata successivamente all'avvenuta elezione, l'eletto decade automaticamente dalla carica sociale.
4. Perdono il diritto di voto i soci che hanno subito condanne per procedimenti disciplinari di cui all'art. 3, comma 5, lett. c) e d).
5. Non possono inoltre rivestire cariche associative o incarichi i soci che abbiano interessi commerciali ed economici che configurino un conflitto di interessi con i fini

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

e gli scopi associativi.

Articolo 3 ter – Doveri dei Soci

1. L'appartenenza all'AIO impegna gli aderenti:
 - a) a conoscere e rispettare lo Statuto e il Regolamento, nonché il codice deontologico vigente;
 - b) al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie ed all'accettazione dello Statuto e Regolamento dell'AIO
 - c) a segnalare al Consiglio Direttivo provinciale chi eserciti l'odontoiatria in modo contrario a quanto stabilito dalle Leggi, dal codice deontologico e dal presente Statuto e Regolamento;
 - d) a tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, evitando di ledere l'immagine o la credibilità dell'AIO;
 - e) al regolare pagamento della quota sociale da corrisponderci all'atto dell'iscrizione stessa e, negli anni successivi, entro il 28 Febbraio di ciascun anno, a pena di decadenza di qualsiasi diritto di voto, della mancata maturazione di anzianità ai fini dell'elettorato passivo, della decadenza dalla possibilità di svolgere attività sindacale, culturale e di ricoprire alcun incarico associativo.

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4 – Struttura dell'AIO

1. L'AIO è strutturata in organi nazionali, regionali e provinciali.
2. Gli **Organi nazionali** dell'AIO sono:
 - l'Assemblea Nazionale dei Delegati (art. 5);
 - il Presidente Nazionale (art. 6);
 - il Consiglio di Presidenza Nazionale (art. 7);
 - il Tesoriere Nazionale (art. 8);
 - il Segretario Nazionale (art. 9);
 - l'Esecutivo Nazionale (art.10);
 - il Collegio Nazionale dei Revisori Dei conti (art. 11);
 - il Segretario Culturale Nazionale (art. 12);
 - il Collegio Nazionale dei Probiviri (art. 13);
3. Gli **Organi regionali** sono:
 - il Consiglio Regionale (art.21)
 - il Presidente Regionale (art.22)
4. Gli **Organi provinciali** sono:
 - l'Assemblea Provinciale dei Soci (art. 14);
 - il Presidente Provinciale (art. 15);
 - il Consiglio Direttivo Provinciale (art. 16);
 - il Tesoriere Provinciale (art. 18);
 - il Segretario Provinciale (art. 19);
 - il Segretario Culturale Provinciale (20);
 - il Revisore dei Conti Provinciale (20 bis).
5. Gli Organi nazionali svolgono, rispetto a quelli territoriali, funzioni di indirizzo politico ed economico, di coordinamento e di controllo avvalendosi, qualora necessario, dei propri organi istituzionali, *anche per ciò che attiene la definizione e la diffusione dell'immagine associativa attraverso i canali di comunicazione.*
6. Gli Organi territoriali godono di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, entro i limiti fissati dal presente Statuto, dal Regolamento e nel rispetto degli indirizzi generali impartiti dagli Organi nazionali.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

7. Di ogni riunione ufficiale di ognuno di questi organi deve essere redatto verbale del quale è prevista l'approvazione, a seguito di votazione, nel corso dell'incontro successivo.

ORGANI NAZIONALI

Articolo 5 – Assemblea nazionale dei delegati

1. E' costituita dai soci delegati dalle sezioni provinciali AIO in regola con il pagamento della quota sociale, iscritti all'AIO da almeno ventiquattro mesi.
Hanno diritto di voto esclusivamente i delegati eletti dalle sedi provinciali nei termini previsti da Statuto e Regolamento.
Possono partecipare all'assemblea nazionale dei delegati i soci effettivi non appartenenti ad una sede periferica ed iscritti alla sede nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del Regolamento. L'elenco di tali soci, tenuto dalla Tesoreria Nazionale, potrà essere tra loro condiviso per permettere l'elezione dei delegati nazionali (nella misura di uno ogni dieci iscritti).
2. L'assemblea in sede ordinaria:
 - a) discute ed approva le linee di politica sindacale, sociale e culturale dell'AIO;
 - b) elegge il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, i componenti del Consiglio di Presidenza, i Provisori, i Revisori nazionali dei Conti, il Segretario Culturale Nazionale e il Vicepresidente Nazionale.
 - c) approva la relazione del Presidente Nazionale;
 - d) approva il rendiconto economico-finanziario (bilancio) consuntivo entro 180 giorni dal termine dell'esercizio solare associativo dell'anno precedente;
 - e) approva il bilancio di previsione per l'esercizio seguente entro e non oltre la fine dell'esercizio solare associativo;
 - f) fissa l'aliquota di pertinenza nazionale.
 - g) delibera sull'adesione e partecipazione dell'AIO ad altre associazioni o enti che perseguano scopi analoghi a quelli dell'AIO, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
 - h) delibera sull'indennità forfettaria giornaliera dell'Esecutivo Nazionale, di cui all'art. 10 del presente Statuto, - in base alle risorse economiche dell'AIO e in ragione di comprovati impegni associativi - stabilendone l'entità;
 - i) ratifica le nomine *ad interim*.
3. L'assemblea in sede straordinaria:
 - a) delibera sullo scioglimento dell'AIO;
 - b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - c) delibera sul trasferimento della sede dell'AIO;
 - d) delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di presidenza.
4. In caso di scioglimento dell'AIO deliberato dall'Assemblea Nazionale dei delegati con una maggioranza di delegati presenti che rappresenti almeno i tre quarti degli iscritti, il patrimonio dell'AIO, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, co. 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
5. L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, una entro 180 giorni, l'altra entro e non oltre il 31 dicembre; in via straordinaria, ogni volta che lo ritenga necessario, il Presidente Nazionale o lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio di presidenza o le assemblee provinciali che rappresentino almeno un terzo dei soci effettivi dell'AIO, con dichiarazione sottoscritta collettivamente.
La convocazione è decisa dal presidente con comunicazione trasmessa alle sezioni almeno sessanta giorni prima; ove sussista carattere di urgenza il termine è ridotto fino a quindici giorni purché, in tal caso, la convocazione venga effettuata a mezzo

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

posta elettronica certificata spedita al relativo domicilio del destinatario riportato nell'anagrafica soci.

In caso di convocazioni effettuate tramite posta elettronica certificata fa fede la ricevuta di accettazione emessa dal gestore.

In ogni caso in cui il presente Statuto o Regolamento fanno riferimento all'invio di una data convocazione essa si intende efficace dal momento in cui è spedita. Il Presidente è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta spedizione.

6. Prima di dare inizio ai lavori è necessario procedere alla verifica dei poteri dei delegati, ad opera del Segretario Nazionale e del Tesoriere Nazionale. Ogni sede esprime un delegato ogni 10 iscritti o frazione eccedente la decina.

In sede ordinaria, l'assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà più uno dei delegati; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti aventi diritto.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei delegati.

7. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta; in caso di reiterata parità prevale il voto del Presidente.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

8. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; vota a scrutinio segreto per il rinnovo delle cariche sociali; la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto su decisione del Presidente o su richiesta della maggioranza dell'Assemblea per argomenti di particolare importanza.

Le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se dissenzienti o astenuti dal voto.

9. In caso di elezioni alle cariche sociali, l'assemblea elegge il Presidente Nazionale, sei Consiglieri Nazionali, (il numero dei consiglieri nazionali è aumentato di due membri ogni duemila soci), il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale, il Segretario Culturale Nazionale e il Vicepresidente Nazionale, cinque Probiviri effettivi, due Probiviri supplenti e tre Revisori dei Conti effettivi.

Articolo 6 – Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale:

- a) ha la rappresentanza legale dell'AIO anche ai fini della costituzione in giudizio; può delegare la rappresentanza a dirigenti locali o membri del Consiglio di Presidenza attraverso comunicazione scritta che garantisca il mezzo di prova per argomenti che ritenga opportuni;

- b) convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, nonché l'assemblea ordinaria e quella straordinaria nazionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

- c) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di presidenza;

- d) redige la relazione annuale dell'attività compiuta dall'AIO, che sottopone all'assemblea Nazionale;

- e) sentito il Consiglio di Presidenza, nomina il Direttore Responsabile ed il Redattore Capo delle pubblicazioni curate dall'AIO e del sito web dell'AIO; su proposta di questi ultimi nomina i membri dei comitati di redazione;

- f) sentito il Consiglio di Presidenza, nomina il responsabile Pubbliche Relazioni, il delegato per gli Esteri e il responsabile ECM.

2. Il Presidente Nazionale è eletto dall'assemblea Nazionale ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino alla successiva assemblea Nazionale ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

In caso di dimissioni o di impedimento grave (tale giudicato dal Consiglio di Presidenza), il Consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea Nazionale ordinaria.

Il Presidente Nazionale non può essere eletto per più di due mandati consecutivi e non può assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.

Per potersi candidare alla carica di Presidente Nazionale è necessario avere un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi tre anni.

Le modalità di elezione sono elencate nel Regolamento.

Al termine del mandato, il Presidente Nazionale acquisisce lo *status* di *Immediate Past President*.

Articolo 7 – Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da sei consiglieri qualora il numero dei soci effettivi sia inferiore a 2.000.

Tale numero è aumentato di due unità ogni 2.000 iscritti:

- a) otto consiglieri qualora il numero dei soci effettivi sia compreso fra 2.001 e 4.000;
 - b) dieci consiglieri qualora il numero dei soci effettivi sia superiore a 4.001.
2. Il Consiglio di Presidenza:
 - a) attua le decisioni dell'assemblea nazionale;
 - b) *fissa la quota sociale nazionale unica minima*;
 - c) denuncia al collegio dei Probiviri i rappresentanti dell'AIO che svolgono attività in contrasto con quella deliberata dagli organi statutari;
 - d) *nomina i responsabili delle funzioni delegate non elettive*;
 - e) nomina i soci onorari come approvati dalla relativa procedura statutaria;
 - f) procede, all'inizio di ogni anno solare, alla revisione degli elenchi dei soci documentati dalla Tesoreria Nazionale per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione e di voto di ciascun socio;
 - g) nomina il commissario alla sezione provinciale;
 - h) redige ed esamina le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento proposte dalle sezioni provinciali;
 - i) delibera su eventuali modifiche da apportare al Regolamento;
 - j) convoca l'assemblea nazionale straordinaria dei delegati qualora non vi provveda il Presidente Nazionale dell'AIO entro trenta giorni;
 - k) nomina il Presidente nazionale ricorrendo l'ipotesi dell'art. 6, comma 2, del presente Statuto;
 - l) istituisce eventuali Commissioni su specifiche aree di competenza.

3. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale, dal Segretario Culturale Nazionale, dal Vicepresidente Nazionale e dai Consiglieri.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni e comunque sino all'assemblea nazionale ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.

Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio di Presidenza non possono assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.

I Consiglieri devono avere un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi tre anni.

4. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno 2 volte l'anno o su richiesta motivata del Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti. (o 6 oltre 4.000 iscritti, o 8 oltre 6.000, ecc., in concomitanza all'aumentare progressivo dei componenti il CDP).

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza possono partecipare, senza diritto di voto, l'*Immediate Past President* Nazionale, i Revisori dei Conti ed i Proviviri.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 8 – Tesoriere Nazionale

1. Il Tesoriere Nazionale:
 - a) cura materialmente la gestione economica dell'AIO su tutto il territorio nazionale, in ossequio alle disposizioni del presente Statuto e delle istruzioni impartitegli dal Consiglio di presidenza;
 - b) predispone il rendiconto economico finanziario (bilancio) ed il bilancio di previsione dell'AIO;
 - c) controlla i bilanci delle sezioni provinciali avvalendosi, se del caso, dell'opera del revisore dei conti;
 - d) entro il 31 marzo di ogni anno segnala al Consiglio di presidenza quali sezioni provinciali non abbiano trasmesso nei termini le aliquote di competenza della sede nazionale e i nominativi degli iscritti;
 - e) su mandato del Consiglio di presidenza, può aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari, postali o libretti di risparmio intestati all'AIO nazionale;
 - f) coordina la gestione amministrativa dei periodici;
 - g) effettua la verifica dei poteri congiuntamente al Segretario Nazionale, prima dell'inizio dei lavori da parte dell'assemblea nazionale.
2. Il Tesoriere dura in carica tre anni. Al termine del mandato può essere riconfermato.
3. Il Tesoriere Nazionale non può assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.
4. Per potersi candidare alla carica di Tesoriere Nazionale è necessario avere un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi, ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi tre anni.

Articolo 9 – Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale:
 - a) Coordina, di concerto con il Presidente Nazionale, le attività dell'AIO per rendere efficace l'attuazione dei programmi e delle deliberazioni assunte dagli organi istituzionali;
 - b) redige e firma i verbali delle adunanze;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di presidenza;
 - d) custodisce copia dei verbali e tutti i documenti dell'AIO;
 - e) provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza o dal Consiglio di Presidenza, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti;
 - f) mantiene contatti di carattere continuativo con le altre associazioni che perseguono fini analoghi a quelli dell'AIO;
 - g) trasmette al Consiglio di Presidenza le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento trasmesse dalle sedi provinciali;
 - h) procede alla verifica dei poteri dei delegati, unitamente al Tesoriere.
2. Il Segretario Nazionale supporta la segreteria amministrativa che è a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'AIO.
3. Il Segretario Nazionale dura in carica tre anni. Al termine del mandato può essere riconfermato.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

4. Il Segretario Nazionale non può assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.
5. Per potersi candidare alla carica di Segretario Nazionale è necessario avere un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi, ed è necessario non aver subito procedimenti disciplinari sanzionatori associativi negli ultimi tre anni.

Articolo 10 – Esecutivo nazionale

Il Presidente Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Culturale Nazionale ed il Segretario Nazionale formano l'Esecutivo Nazionale e non possono assumere alcuna carica a livello provinciale. I membri dell'Esecutivo Nazionale non possono ricoprire la medesima e specifica carica (Presidente, Tesoriere, Vice Presidente, Segretario Culturale o Segretario Nazionale) per più di due mandati consecutivi.

L'Esecutivo Nazionale può assumere decisioni operative e politiche nei rapporti con istituzioni, associazioni, aziende e dipendenti in situazioni di particolare urgenza.

I membri dell'Esecutivo Nazionale possono essere beneficiari di indennità forfettaria giornaliera, in ragione di comprovati impegni associativi e su esplicita delibera assembleare - in base alle risorse economiche dell'AIO e con specifico capitolo nel bilancio preventivo - oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; sono altresì a carico della tesoreria Nazionale i rimborsi delle spese opportunamente documentate del Redattore Capo delle pubblicazioni curate dall'AIO, del delegato per gli Esteri e del responsabile Nazionale ECM.

Articolo 11 – Collegio Nazionale dei Revisori dei conti

1. E' nominato dall'Assemblea Nazionale e dura in carica tre anni.
2. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori dei Conti effettivi.
3. Il Membro del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può essere un professionista esterno all'AIO, purché iscritto al Registro dei Revisori Legali, oppure un socio effettivo, privo di altre cariche associative interne.
4. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può avvalersi della consulenza di un professionista iscritto al Registro dei Revisori Legali.
5. Ha il compito di esaminare il rendiconto economico e finanziario (bilancio) consuntivo dell'AIO prima della presentazione all'assemblea nazionale e di eseguire periodiche revisioni, anche a livello locale.
In particolare, controlla:
 - a) la corrispondenza delle spese effettuate con le delibere adottate;
 - b) la documentazione contabile giustificativa di ogni spesa effettuata;
 - c) può inoltre controllare la gestione economica, finanziaria e contabile delle ripartizioni territoriali su esplicita richiesta dei loro Organi.
6. Per l'espletamento di tale compito, il Collegio ha la facoltà di prendere visione di qualsiasi documento attinente al rendiconto economico e finanziario (bilancio) consuntivo.
7. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti redige una relazione di cui viene data lettura all'assemblea nazionale evidenziando la presenza di eventuali irregolarità amministrative-contabili.
8. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni. Al termine del mandato può essere riconfermato.
9. Il Membro del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti non può assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.

Articolo 12 - Segretario Culturale Nazionale

1. Il Segretario Culturale Nazionale è nominato dall'Assemblea Nazionale e coordina l'attività culturale dell'AIO; svolge, in merito, ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza o dal Consiglio di Presidenza.
In particolare:
 - a) coordina l'attività culturale dell'AIO e, in particolare, costituisce il riferimento del Consiglio di Presidenza nell'organizzazione del congresso nazionale o internazionale AIO;
 - b) cura l'evoluzione dell'attività culturale dell'associazione anche attraverso lo sviluppo della Consulta dei Relatori AIO;
 - c) mantiene contatti con altre associazioni a carattere culturale che perseguano fini analoghi a quelli dell'AIO;
 - d) mantiene contatti con studiosi e ricercatori, anche in materie diverse dall'odontoiatria, che concorrano al progresso ed al miglioramento delle conoscenze scientifico-pratiche in campo odontoiatrico.
2. Il Segretario Culturale Nazionale decade al termine del mandato del Consiglio di Presidenza che lo propone. Al termine del mandato può essere riconfermato.
3. Il Segretario Culturale Nazionale non può assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.

Articolo 13 - Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea Nazionale dei Delegati ed è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, e dura in carica tre anni.
L'eletto che ha conseguito il maggior numero di voti assume la qualità di Presidente del collegio ed in caso di parità risulterà Presidente il socio più anziano.
Può candidarsi alla carica di Probiviro il socio effettivo che abbia un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi e non sia mai stato condannato in procedimenti disciplinari sanzionatori associativi.
I membri del collegio dei probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica nazionale.
I membri del collegio dei probiviri non possono assumere o rivestire incarichi o cariche nell'ambito di altre associazioni sindacali odontoiatriche.
Al termine del mandato possono essere riconfermati.
2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha il compito di esaminare e giudicare, senza formalità di procedura, ma con obbligo di specifica verbalizzazione, le infrazioni alle norme del presente Statuto, gli atti di indisciplina o comunque lesivi degli interessi o della dignità e credibilità dell'AIO compiuti dagli iscritti, su segnalazione anche di singoli soci; il Collegio Nazionale dei Probiviri inoltre decide in merito ai ricorsi avverso il diniego di accettazione della domanda di iscrizione all'AIO.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri può adottare, decidendo inappellabilmente "ex bono et aequo" i seguenti provvedimenti:
 - a) avvertimento;
 - b) censura;
 - c) sospensione temporanea;
 - d) esclusione;
 - e) proscioglimento.
3. Il Collegio risulta regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. I provvedimenti disciplinari assunti sono da comunicarsi al Consiglio di Presidenza e ai diretti interessati.
5. Le riunioni del Collegio possono svolgersi oltre che con la contemporanea presenza fisica dei membri del Collegio anche attraverso mezzi di comunicazione audio/video,

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

a condizione che i suoi membri ed eventuali interessati possano essere riconosciuti e intervenire alla discussione in tempo reale.

Articolo 13 bis - Commissioni Nazionali

Il Consiglio di Presidenza può deliberare l'attivazione di Commissioni Nazionali che si occupino di settori specifici dell'attività associativa.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

ORGANI PROVINCIALI

Articolo 14 - Assemblea provinciale

1. L'assemblea provinciale è costituita dai soci effettivi della sezione provinciale AIO in regola con il pagamento della quota sociale.
2. L'assemblea in sede ordinaria:
 - a) elegge il Presidente Provinciale, il Consiglio Direttivo della sezione, il revisore dei conti provinciale (al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 20 bis del Regolamento) nonché i delegati all'Assemblea Nazionale;
 - b) approva la relazione del Presidente Provinciale sull'attività svolta dalla sezione nell'anno trascorso ed il programma annuale dell'anno in corso;
 - c) discute ed approva il rendiconto economico e finanziario (bilancio) consuntivo della specifica sezione per l'anno trascorso ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, presentati dal Consiglio Direttivo;
 - d) stabilisce la quota sociale provinciale annua di iscrizione per il socio effettivo, comprensiva dell'aliquota di pertinenza nazionale;
 - e) stabilisce la quota sociale annua di iscrizione per il socio aggregato, di esclusiva pertinenza provinciale;
3. L'assemblea in sede straordinaria delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo provinciale.
4. L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 31 dicembre; in via straordinaria ogni volta che il Presidente provinciale lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo od almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è decisa dal presidente con comunicazione trasmessa alle sezioni almeno trenta giorni prima; ove sussista carattere di urgenza il termine è ridotto fino a dieci giorni purché, in tal caso, la convocazione venga effettuata a mezzo posta elettronica certificata.
5. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione, è validamente costituita se il numero dei soci effettivi presenti sia superiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo provinciale. L'assemblea provinciale ordinaria delibera a maggioranza più uno dei presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci effettivi. L'assemblea provinciale straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Nelle assemblee provinciali non è ammesso l'intervento per delega.
6. Per la validità delle deliberazioni e per la forma di votazione si applica l'articolo 5, commi 7 e 8 dello Statuto vigente.

Articolo 15 - Presidente provinciale

1. Il Presidente Provinciale:
 - a) ha la rappresentanza legale unicamente della sezione provinciale AIO che rappresenta, anche ai fini della costituzione in giudizio. Non potrà pertanto rappresentare l'AIO per argomenti di rilievo nazionale o regionale salvo espressa deroga del Presidente Nazionale o Regionale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale e l'Assemblea Provinciale;
 - c) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) redige la relazione annuale sull'attività compiuta dalla sezione, che sottopone all'Assemblea;

AIO

Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

- e) delega ad un membro del Direttivo il ruolo di responsabile ECM atto a recepire ed eseguire le direttive del Provider AIO.
 - f) è responsabile per la gestione dei social network e del sito provinciale; può avvalersi, pur mantenendone la responsabilità, di delegati per la gestione di tali canali secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Associazione.
2. Il Presidente Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino alla successiva Assemblea Provinciale ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave (tale giudicato dal Consiglio Direttivo), il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea Provinciale ordinaria.
Nessun socio effettivo può essere eletto Presidente Provinciale più di due volte consecutive.
3. La carica è incompatibile con l'assunzione di incarichi o cariche sociali nell'ambito di altre associazioni sindacali o di categoria in ambito odontoiatrico.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo Provinciale

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale:
 - a) attua le decisioni dell'Assemblea Nazionale e di quella Provinciale;
 - b) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - c) esprime un parere su ogni altro atto sottoposto al suo esame dal Presidente;
 - d) indice l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
 - e) esamina le domande di iscrizione al fine di accoglierle o respingerle;
 - f) procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione e di voto di ciascun socio;
 - g) denuncia al Collegio Nazionale dei Probiviri gli iscritti che abbiano compiuto atti di infrazione alle norme del presente Statuto, di indisciplina o comunque lesivi degli interessi o della dignità dell'AIO;
 - h) nomina il Presidente Provinciale ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 15, comma 2 del presente Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale è eletto dall'Assemblea ed è costituito dal Presidente Provinciale e da un numero pari di membri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti provinciale e l'*Immediate Past President* provinciale.
3. Il Consiglio Direttivo Provinciale dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria provinciale che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati.
La carica è incompatibile con l'assunzione di incarichi o cariche sociali nell'ambito di altre associazioni sindacali o di categoria in ambito odontoiatrico.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Provinciale.

Articolo 17 –Commissario

Nei casi previsti dall'art. 17 del Regolamento il Presidente Nazionale darà corso al commissariamento della sezione provinciale, secondo quanto previsto dal medesimo Regolamento.

Articolo 18 - Tesoriere Provinciale

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

1. Il Tesoriere cura materialmente la gestione economica della sede provinciale e a tal fine:
 - a) propone al Consiglio Direttivo l'ammontare della quota sociale di pertinenza della sezione provinciale per i soci effettivi e aggregati;
 - b) riscuote le quote sociali ed ogni altro provento provvedendo al deposito delle somme secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) paga i mandati;
 - d) predispone la relazione di tesoreria;
 - e) redige il rendiconto economico e finanziario della specifica sezione (bilancio) consuntivo ed il bilancio preventivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea Provinciale ed all'esame del Tesoriere Nazionale.
 - f) Entro il 28 febbraio di ciascun anno e a scadenze prefissate durante l'anno, il Tesoriere Provinciale invia alla Tesoreria Nazionale:
 - l'importo di pertinenza Nazionale delle quote sociali.
 - l'elenco aggiornato dei soci, nelle modalità richieste, evidenziando le situazioni di morosità cui si riferiscono i pagamenti delle quote di iscrizione
 - g) entro il 31 marzo trasmette al Tesoriere Nazionale il rendiconto economico e finanziario (bilancio) consuntivo della specifica sezione dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.
 - h) entro il 31 marzo segnala al Consiglio Direttivo Provinciale le eventuali situazioni di morosità dei soci iscritti alla sezione ai fini dei connessi diritti.

Articolo 19 - Segretario Provinciale

1. Il Segretario Provinciale:
 - a) cura lo svolgimento dell'attività sindacale, ed eventualmente culturale, della sezione nel quadro delle delibere degli organi dell'AIO;
 - b) mantiene unitamente con il Presidente i rapporti con le associazioni sindacali mediche, con gli organismi provinciali previsti dalla legge istitutiva il S.S.N.;
 - c) promuove e coordina sul piano provinciale la lotta contro l'esercizio abusivo della professione;
 - d) assiste il Presidente nella risoluzione di ogni questione di carattere sindacale sia individuale che collettiva.
 - e) ha le prerogative che, nell'articolo 20 del Regolamento, sono attribuite al Segretario Culturale Provinciale.

Articolo 20 - Segretario Sindacale e Culturale Provinciale

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 20 del Regolamento, possono essere previsti un Segretario Sindacale Provinciale ed un Segretario Culturale Provinciale.

Nella fattispecie, il Segretario Culturale:

- a) cura lo svolgimento dell'attività culturale locale di formazione continua, nel quadro delle delibere degli organi dell'AIO; a tal fine si avvale in maniera preferenziale, qualora possibile, di relatori che afferiscano alla Consulta dei Relatori AIO, che hanno diritto al solo rimborso delle spese vive sostenute, purché regolarmente documentate (anche se, in deroga a quanto sopra, possono concordare condizioni diverse in caso di eventi formativi di durata eccedente le 8 ore o che prevedano particolari difficoltà organizzative).
- b) mantiene, unitamente con il Presidente, i rapporti con altre associazioni provinciali a carattere culturale;
- c) mantiene contatti con studiosi e ricercatori, anche in materie diverse dall'odontoiatria, che concorrano al progresso ed al miglioramento delle

conoscenze scientifico-pratiche in campo odontoiatrico.

Articolo 20 bis - Revisore dei conti Provinciale

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 20 bis del Regolamento è previsto un Revisore dei conti Provinciale che ha il compito di esaminare il rendiconto economico e finanziario (bilancio) consuntivo e di eseguire periodiche revisioni sulla gestione economica della sezione provinciale.

In particolare, controlla:

- a) la corrispondenza delle spese effettuate con le delibere adottate;
- b) la documentazione contabile giustificativa di ogni spesa effettuata.

ORGANI REGIONALI

Articolo 21 – Consiglio Regionale

1. Scopo del Consiglio Regionale è agevolare gli interscambi tra i direttivi provinciali e di favorire e promuovere la nascita di nuove sezioni provinciali in quella regione. L'attività del Consiglio, anche attraverso il suo Presidente, deve essere uniformata alle direttive ed alle indicazioni degli organi nazionali.
2. Fanno parte di diritto del Consiglio Regionale esclusivamente i Presidenti delle sezioni provinciali o interprovinciali della regione.
3. Il Consiglio Regionale:
 - a. coordina la politica sindacale - in particolare nei rapporti con le Istituzioni Regionali – e l'attività culturale regionale dell'AIO;
 - b. elegge il Presidente Regionale.
4. Il Consiglio Regionale viene convocato dal Presidente Regionale o dietro richiesta di almeno la metà dei presidenti provinciali della regione
5. Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente Regionale. Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Regionale.

Articolo 22 – Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale:
 - a) rappresenta l'AIO unicamente a livello regionale, in particolare nei rapporti con le Istituzioni Regionali, presso le quali si accredita entro dieci giorni dall'elezione. Non potrà pertanto rappresentare l'AIO per argomenti di rilievo nazionale salvo espressa deroga del Presidente Nazionale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Regionale.
2. Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Regionale e dura in carica tre anni e comunque fino al successivo Consiglio Regionale appositamente convocato. In caso di dimissioni o di impedimento grave (tale giudicato dal Consiglio Regionale), il Consiglio Regionale stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente Regionale che termini il mandato triennale.
3. Può essere eletto Presidente Regionale un Presidente Provinciale in carica o un *Past-President* Provinciale che sia ancora socio effettivo dell'AIO o un socio effettivo dell'AIO che faccia parte di uno dei Consigli Provinciali. Per poter essere eletto è necessaria un'anzianità associativa di almeno due anni, ed è necessario non esser stati soggetti a procedimenti disciplinari negli ultimi due anni. In casi eccezionali, il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio di Presidenza, può concedere deroga scritta e motivata al requisito di anzianità associativa.

PATRIMONIO

Articolo 23 – Patrimonio

1. I proventi dell'AIO nazionale e delle sezioni provinciali sono di carattere ordinario (quote sociali annue) e straordinario (ogni altro eventuale contributo).
2. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'AIO, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Nessun diritto può essere vantato sul patrimonio sociale dai singoli soci.

Articolo 24 – Revoca, dimissioni e inadempimenti degli organi statutari

1. Cariche e incarichi conferiti al socio da un Organo Associativo possono essergli revocati dallo stesso, con atto motivato e qualora sussista giusta causa, se deliberato dalla maggioranza dei componenti del suddetto Organo.
Il socio che intenda dimettersi da qualsiasi incarico associativo deve darne apposita comunicazione, con lettera raccomandata o con mezzo che assicuri la prova della ricezione e la conservabilità del documento, ai membri dell'Organo dal quale rassegna le dimissioni o al rispettivo Presidente dell'Organo Territoriale con preavviso di sette giorni.
2. Nel caso in cui gli organi elettivi provinciali ritardino nella comunicazione di dati, informazioni o nella corresponsione di fondi, rispetto a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, saranno oggetto di specifico avvertimento da parte degli organi competenti e in caso di reiterato comportamento potranno essere oggetto di sospensione temporanea dal loro incarico o di più grave provvedimento disciplinare.
3. Per quanto non disciplinato in merito si rimanda al Regolamento ove compatibile.

REGOLAMENTO

Articolo 25 – Regolamento

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Regolamento, le quali ultime hanno efficacia statutaria.
Il Regolamento precisa il funzionamento interno dell'AIO.

Articolo 26 Elezione Organi Nazionali

Le norme per le elezioni degli Organi Nazionali sono descritte nel regolamento.

Articolo 27 Elezione Presidente Regionale

Le norme per le elezioni degli Organi Regionali sono descritte nel regolamento.

Articolo 28 Elezioni Organi Provinciali

Le norme per le elezioni degli Organi Provinciali sono descritte nel regolamento.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

REGOLAMENTO

DENOMINAZIONE, SEDE, CARATTERISTICHE, DURATA, SCOPI e FINALITA'

Articolo 1 - Denominazione, sede, caratteristiche e durata

1. La denominazione dell'Associazione Italiana Odontoiatri, anche attraverso il suo acronimo "AIO", deve essere autorizzata dal Consiglio di Presidenza.
2. L'AIO ha diritto esclusivo all'uso di tale acronimo e potrà compiere ogni azione a tutela dello stesso, della denominazione "Associazione Italiana Odontoiatri" e degli eventuali marchi collegati.
3. L'Associazione Italiana Odontoiatri (AIO) può istituire sedi secondarie nazionali; tuttavia, qualsiasi sede dell'AIO, anche territoriale o periferica, non può ubicarsi in identico domicilio di altre associazioni sindacali e di categoria del settore odontoiatrico.

Articolo 2 – Scopi e finalità

1. L'AIO, insieme alle sue altre finalità, promuove la pubblicazione di propri organi informativi (riviste, siti web, ecc.) e degli atti di convegni, seminari, studi e ricerche.
2. L'AIO può istituire commissioni che abbiano specifiche competenze in materia odontoiatrica, medica o altre materie collegate all'ambito sanitario; a tal proposito, a livello territoriale o periferico, non è consentito promuovere od organizzare con altre associazioni sindacali e di categoria del settore odontoiatrico iniziative promiscue non autorizzate in maniera esplicita dal Consiglio di Presidenza, che trascendano l'ordinaria amministrazione (che prevede, ad esempio, l'organizzazione anche congiunta ma isolata - nel tempo e nel numero - di eventi culturali e/o sindacali) e comunque tali da impedire in maniera univoca di identificare con precisione il marchio AIO e l'autonomia dell'Associazione Italiana Odontoiatri.
3. L'AIO può stipulare convenzioni con enti, organizzazioni, società o aziende; a tal proposito, a livello territoriale o periferico, è consentito lo stesso tipo di autonomia, purché ciò non contrasti con analoghe iniziative individuate a livello nazionale, salvo espressa deroga del Consiglio di Presidenza.
4. L'AIO organizza e promuove eventi formativi rivolti a tutto il settore sanitario; per alcune tematiche di carattere tecnico è prevista la partecipazione degli odontotecnici, benché non siano operatori sanitari ma fabbricanti di dispositivi medici su misura, anche per consentire un miglioramento nel trasferimento di informazioni tra la componente clinica e quella di laboratorio.
5. Il Provider AIO e' gestito dal Legale Rappresentante dell'AIO attraverso delegati (ad esempio Responsabile ECM, Responsabile Scientifico, Comitato Scientifico) e dipendenti secondo quanto previsto dalla normativa ECM di cui all'art. 2 comma 4 dello Statuto, dal proprio Manuale del Sistema interno di Qualità e dal Regolamento della Consulta dei Relatori.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

SOCI DIRITTI E DOVERI

Articolo 3 – Soci, diritti e doveri

1. La domanda d'iscrizione deve essere redatta su apposito modulo distribuito dalla sezione su conforme elaborato dal Consiglio di Presidenza.
2. I soci effettivi - e i soci aggregati (laureati con età inferiore a 30 anni) - debbono allegare alla domanda di iscrizione il certificato di iscrizione all'albo professionale unitamente ad una attestazione nella quale dichiarano di svolgere in modo esclusivo la professione di odontoiatra; gli studenti soci aggregati devono allegare il certificato di iscrizione al corso di laurea in odontoiatria.
3. Deve inoltre essere segnalata l'eventuale appartenenza ad altre associazioni di categoria con finalità sindacali o politiche in ambito odontoiatrico.
4. La domanda di iscrizione è valutata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo Provinciale, che può accoglierla o respingerla: in quest'ultimo caso ne dà comunicazione scritta al richiedente, motivando la decisione, con qualsiasi mezzo a data certa di ricezione.
5. Il diniego di accettazione della domanda di iscrizione può essere impugnato dal richiedente con ricorso scritto inviato al Collegio Nazionale dei Probiviri con qualsiasi mezzo a data certa di ricezione, entro 15 (quindici) giorni dalla ricevuta comunicazione; il Collegio Nazionale dei Probiviri decide, in via definitiva, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso sulla domanda di iscrizione, secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente Regolamento.
6. Il socio viene iscritto alla sede provinciale dell'Ordine di appartenenza, salvo espressa differente volontà del singolo socio.
7. Se la sezione provinciale non è costituita, la domanda si presenta alla Presidenza Nazionale dell'AIO.
8. L'accettazione delle domande di ammissione è deliberata, a insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo provinciale—o dal Consiglio di Presidenza Nazionale nel caso di iscrizioni alla sede nazionale
9. Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno solare, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
10. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'AIO è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno solare in corso.
11. Il socio può dare le dimissioni scritte con mezzo che ne attesti la ricezione, entro il 1° dicembre dell'anno in corso di iscrizione. Morosità: il socio non in regola con il pagamento della quota entro l'anno solare perde l'anzianità associativa.
12. Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'eventuale avvenuta accettazione della domanda, il socio dovrà versare la quota associativa per l'anno in corso.
13. La quota annuale che ogni socio effettivo deve versare alla sezione provinciale, secondo le modalità di pagamento fissate dalla sezione stessa presso la quale è iscritto, comprende:
 - a) un'aliquota di pertinenza dell'AIO nazionale, la cui entità è stabilita dall'Assemblea Nazionale;
 - b) un'aliquota di pertinenza della sezione provinciale, la cui entità è stabilita dall'Assemblea Provinciale e che non può essere inferiore ad € 150,00 considerata la quota minima nazionale fissata in 250,00.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

Le quote annuali dei soci sono le seguenti:

- a) Per i soci effettivi la quota minima proposta in tutt'Italia è di € 250,00 con possibilità di riduzione ad € 220,00 nel caso di pagamento via RID, modalità, quest'ultima, che dà certezza dell'acquisizione delle risorse associative.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

- b) Per i soci aggregati che sono risultati Iscritti ad AISO nel corso del V e VI anno del Corso di Laurea in Odontoiatria (vedi protocollo di intesa) si conferma la quota a € 0,00 per i primi due anni. L'iscrizione gratuita per gli Odontoiatri che sono risultati iscritti AISO è però vincolata alla sottoscrizione della polizza Rc professionale attraverso AIO Protezione dei giovani professionisti. Diversamente la quota da corrispondere sarà la stessa del Socio effettivo (€ 250,00).
- c) Per i soci aggregati che non sono risultati Iscritti ad AISO nel corso del V e VI anno del Corso di Laurea in Odontoiatria si conferma la quota è di € 60,00 per i primi due anni. L'iscrizione a quota agevolata dei giovani professionisti a € 60,00 è però sempre vincolata alla sottoscrizione della polizza Rc professionale attraverso AIO Protezione. Diversamente la quota da corrispondere sarà la stessa del Socio effettivo (€ 250,00).
- d) Per tutti i giovani professionisti (che siano stati iscritti AISO o non lo siano stati) la quota di iscrizione per il 3° e 4° anno è di € 60,00. L'iscrizione a quota agevolata dei giovani professionisti a € 60,00 è però sempre vincolata alla sottoscrizione della polizza Rc professionale attraverso AIO Protezione. Diversamente la quota da corrispondere sarà la stessa del Socio effettivo (€ 250,00).
15. Il versamento della quota sociale da parte dei soci effettivi e dei soci aggregati può essere effettuato alla Tesoreria della sede provinciale di appartenenza, oppure direttamente alla Tesoreria nazionale.
- a. Nel caso il versamento venga effettuato alla Tesoreria della sede provinciale di appartenenza, i Tesorieri provinciali devono trasmettere alla Tesoreria nazionale gli importi di spettanza nazionale relativi alle quote versate per l'anno in corso, entro e non oltre il mese successivo dall'avvenuto incasso.
- b. Nel caso il versamento venga effettuato alla Tesoreria nazionale, il Tesoriere nazionale deve trasmettere alla Tesoreria provinciale gli importi di spettanza provinciale relativi alle quote versate per l'anno in corso, entro e non oltre il mese successivo dall'avvenuto incasso.
16. Il versamento della quota sociale deve essere effettuato entro il 15 gennaio di ciascun anno per poter continuare ad usufruire dei servizi riservati ai soci.
17. La ritardata corresponsione delle aliquote di competenza nazionale comporta il pagamento - a favore della Tesoreria Nazionale- di una mora la cui entità è stabilita dall'Assemblea Nazionale, impregiudicato l'accertamento di eventuali responsabilità del Tesoriere Provinciale per violazione degli obblighi statutari.
18. Per le aliquote di competenza dell'AIO nazionale incassate nel corso dell'anno per nuove iscrizioni, le sezioni provinciali devono trasmettere alla Tesoreria Nazionale il rispettivo importo entro un mese dall'incasso.
19. I soci onorari sono iscritti in un apposito elenco tenuto dal Consiglio di Presidenza e possono essere invitati a presenziare alle assemblee ed alle riunioni degli organi dell'AIO, senza diritto di voto. Ogni sezione provinciale può segnalare al Consiglio di Presidenza le persone che ritiene meritevoli di essere soci onorari dell'AIO
20. I soci onorari sono esentati dall'obbligo di versare qualsiasi quota sociale.
21. Il trasferimento del socio all'albo professionale di altra provincia comporta di norma, salvo diversa richiesta dello stesso, il trasferimento alla sezione AIO della stessa provincia.
22. Il socio che si trasferisce è tenuto a comunicare il trasferimento alla sezione di appartenenza. L'iscrizione per trasferimento è subordinata alla presentazione di una dichiarazione rilasciata dal Presidente della sezione di provenienza attestante:
- a) la regolarità dell'iscrizione con l'indicazione della data della stessa;
- b) gli eseguiti pagamenti delle quote sociali.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

23. Il socio effettivo iscritto in sede nazionale è trasferito d'ufficio alla sede provinciale di pertinenza al momento della sua fondazione.
24. A tutti gli effetti il trasferimento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene effettuato.

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4 – Struttura dell'AIO

1. La redazione dei verbali relativi alle riunioni di ogni organo nazionale prevede la stampa e l'incollatura su un libro verbali, da controfirmare; i libri suddetti formano parte del patrimonio associativo locale e nazionale, vanno custoditi con cura e tramandati al termine di ogni mandato.
2. Ogni sezione provinciale è istituita al raggiungimento di dieci soci effettivi. Qualora il numero minimo richiesto non sia raggiunto si può costituire, con le stesse modalità, una sezione interprovinciale.
3. In ogni regione le sezioni provinciali si coordinano e si rapportano tra di loro con il Consiglio Regionale, con l'eccezione delle province a Statuto Speciale e della Regione Autonoma della Valle d'Aosta che, svolgendo anche le funzioni dell'Organo Regionale hanno competenze coincidenti.
4. E' possibile, per esclusive ragioni gestionali e operative, l'aggregazione tra sezioni provinciali afferenti a regioni diverse.
5. Oltre a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, è possibile la costituzione di sezioni interprovinciali all'interno della stessa regione.

ORGANI NAZIONALI

Articolo 5 - Assemblea Nazionale dei delegati

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria dei delegati deve essere inviato dal Presidente Nazionale dell'AIO a tutte le sezioni provinciali almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea.
2. Questo termine può essere ridotto fino a quindici giorni ove il Consiglio di Presidenza ravvisi un motivo di giustificata urgenza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere la data e la sede della riunione nonché la data della seconda convocazione, per il caso che la prima andasse deserta, da tenersi entro 48 ore dalla prima, e l'indicazione dell'ordine del giorno dei lavori.
4. Almeno trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per approvare il rendiconto economico e finanziario (bilancio), devono essere inviate a tutte le sezioni provinciali la relazione finanziaria unitamente alla relazione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo (bilancio) ed il bilancio di previsione sono a disposizione dei soci presso la Sede Nazionale AIO a partire dal trentesimo giorno che precede la data dell'assemblea.
5. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria da parte delle Assemblee Provinciali, da parte del Presidente o del Consiglio di Presidenza, si esegue a mezzo posta elettronica certificata inviata al Presidente Nazionale e, per conoscenza, al Consiglio di Presidenza.
6. La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere formulata dai soggetti legittimati a mezzo di dichiarazioni sottoscritte individualmente o collettivamente. Ove il Presidente Nazionale dell'AIO non convochi l'Assemblea richiesta, la data dell'Assemblea Nazionale e l'ordine del giorno dei lavori

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

potranno essere direttamente fissati dal Consiglio di Presidenza, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea medesima.

7. Le modalità di convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria sono identiche a quelle di convocazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria salvo l'indicazione nell'avviso di convocazione della diversa natura dell'Assemblea.
8. L'Assemblea Nazionale è costituita dai delegati eletti dalle Assemblee Provinciali nonché dagli aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 5 comma 1 dello Statuto.
9. Nell'Assemblea Nazionale ordinaria dei delegati sono rappresentati esclusivamente i soci effettivi iscritti all'AIO da almeno sei mesi in regola con il versamento dell'aliquota di spettanza della Tesoreria Nazionale.
10. Nel caso di assoluta impossibilità da parte di un delegato eletto dall'Assemblea Provinciale di partecipare ai lavori dell'Assemblea Nazionale è ammesso il conferimento di delega ad altro delegato.
11. Ad ogni delegato possono essere conferiti fino a dieci mandati di rappresentanza.
12. Nel caso di assoluta impossibilità da parte di una sezione provinciale di partecipare con i propri delegati sono ammesse deleghe fra province della stessa regione.
13. In tal caso, il conferimento della delega deve essere deliberato dall'Assemblea Provinciale.
14. L'Assemblea Nazionale non è pubblica: possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto e di parola, i soci effettivi non delegati, i soci aggregati e le personalità invitate dal Presidente Nazionale quali esperti o consulenti.
15. La Presidenza dell'Assemblea si riserva di limitare la presenza, durante la discussione di determinati punti all'ordine del giorno, esclusivamente ai delegati.
16. Entro e non oltre sette giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Nazionale - pena la decadenza dal diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea stessa - la sede, nel rispetto della massima rappresentatività, decide il numero dei suoi delegati, trasmette al Tesoriere Nazionale attraverso il Presidente Provinciale o suo delegato, i nominativi degli stessi e il numero di voti di delega attribuiti a ciascun delegato
17. Il Tesoriere Nazionale, di concerto con il Segretario Nazionale, verifica la sussistenza dei poteri di rappresentanza, redigendo un apposito elenco. La verifica dei poteri di rappresentanza nel caso delle elezioni nazionali è data dal Tesoriere, dal Segretario Nazionale e dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
18. Nella data fissata hanno inizio i lavori dell'assemblea. Il Tesoriere Nazionale procede all'appello nominale dei delegati la cui nomina sia stata riconosciuta valida al momento della verifica dei poteri, ritirando le eventuali deleghe rilasciate ai sensi del comma 3 del presente articolo del Regolamento; quindi comunica il totale dei votanti, tra i quali sono compresi i delegati eletti fra i soci effettivi iscritti alla sede nazionale.
19. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.
20. In caso di assenza od impedimento anche del vice Presidente l'assemblea nomina il proprio Presidente tra i soci effettivi presenti.
21. Il Presidente è assistito dal Segretario Nazionale e dal Tesoriere Nazionale.
22. Il Presidente dirige lo svolgimento dell'assemblea, stabilisce la durata degli interventi, raccoglie le richieste di interventi che dovranno essere presentate per iscritto nel corso dell'Assemblea, concede la facoltà di parlare a chi ne ha fatto richiesta seguendo l'ordine delle richieste, può togliere tale facoltà od invitare l'oratore a concludere il suo intervento ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
23. Il Presidente ha la facoltà di sospendere motivatamente la seduta ogni qualvolta lo ritenga opportuno, indicando la durata della sospensione.
24. L'assemblea delibera sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

AIO

Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824

F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

25. Qualora venga richiesta la trattazione di argomenti non inseriti nell'ordine del giorno, il Presidente propone che essi siano inseriti nell'ordine del giorno dei lavori della successiva assemblea.
26. Utilizzando lo strumento della "mozione d'ordine" può essere richiesto al Presidente dell'assemblea di cambiare l'ordine cronologico degli argomenti previsti. La proposta va messa in votazione.
27. La votazione sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno avviene dopo la chiusura della discussione sugli argomenti stessi, nell'ordine in cui sono stati discussi.
28. Esaurita la discussione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e proclamati i risultati delle votazioni effettuate, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.
29. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Nazionale; in sua assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale della seduta è redatto su apposito libro, ed è firmato dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci e dal Segretario Nazionale; è conservato agli atti dell'AIO ed ogni socio ha diritto di prenderne visione.
30. Le votazioni in Assemblea si effettuano per alzata di mano, o per appello nominale, o a scrutinio segreto nei casi previsti dall'art.5 comma 8 dello Statuto dell'AIO.
31. Le votazioni concernenti persone si eseguono solo a scrutinio segreto come quelle relative al rinnovo degli organi sociali.
32. Per gli altri casi il Presidente può proporre all'Assemblea il tipo di votazione che ritiene opportuno.
33. L'Assemblea può nominare due scrutatori estranei al Consiglio, i quali affiancano il Presidente nelle votazioni.

Articolo 6 - Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale uscente è tenuto a consegnare atti e documenti in suo possesso entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del suo mandato, pena l'esclusione dalle prerogative come *Immediate Past President*.

Il Vice Presidente Nazionale è eletto come gli altri membri dell'Esecutivo di cui all'art. 26 comma 4; coordina e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o vacanza.

Articolo 7 – Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza, tra le altre finalità, organizza il Congresso Nazionale, e esamina le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento.
 - a) Il Congresso Nazionale dell'AIO è organizzato almeno ogni triennio dal Consiglio di Presidenza dell'AIO.
 - b) Il Presidente Nazionale dell'AIO è il Presidente del Congresso.
 - c) Il Consiglio Direttivo della sezione provinciale AIO nel cui ambito territoriale si svolge il Congresso costituisce il Comitato Organizzatore, che sarà presieduto dal Presidente della stessa sezione.
 - d) Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate al Segretario Nazionale e da questo devono essere trasmesse al Consiglio di Presidenza.
 - e) Le modifiche dello Statuto debbono essere approvate nell'Assemblea Nazionale dei delegati immediatamente successiva con un numero di voti che rappresenti almeno i due terzi dei soci effettivi dell'AIO.
 - f) Le modifiche del Regolamento devono essere deliberate con l'approvazione di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Presidenza e sono immediatamente esecutive.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

2. Al Consiglio di Presidenza non sono ammesse deleghe. Il Consigliere che risulti assente a tre riunioni senza giustificato motivo ovvero che nel corso dell'anno solare non partecipi a più della metà delle riunioni indette decade automaticamente dalla carica.
3. Oltre le usuali modalità è possibile convocare il CDP, nella sola modalità on line e per un numero limitato di argomenti, con una sola settimana di anticipo sull'esecuzione

Articolo 8 - Tesoriere Nazionale

Per le elezioni del Tesoriere Nazionale si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 26 del presente Regolamento.

Soltanto in caso di grave impedimento del Tesoriere Nazionale, per cui non è prevista una figura sostitutiva, è ammessa delega scritta a uno dei componenti dell'Esecutivo Nazionale per l'Assemblea Nazionale e il Consiglio di Presidenza.

Articolo 9 - Segretario Nazionale

Per le elezioni del Segretario Nazionale si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 26 del presente Regolamento.

Soltanto in caso di grave impedimento del Segretario Nazionale, per cui non è prevista una figura sostitutiva, è ammessa delega scritta a uno dei componenti dell'Esecutivo Nazionale per l'Assemblea Nazionale e il Consiglio di Presidenza

Articolo 10 – Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale AIO ha durata sovrapponibile alla durata delle cariche dei componenti indicati, ha autonomia di convocazione e tali riunioni vengono rimborsate dalla gestione economica di AIO Nazionale.

AIO

Associazione
Italiana
Odontoiatri

—
Via Valdieri, 32
10138 Torino

—
T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

—
www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Articolo 11 – Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti nell'espletamento dei suoi compiti è obbligato al mantenimento della riservatezza sulle informazioni acquisite e può divulgarle unicamente agli organi competenti.
2. In caso di rinuncia, decadenza o mancato adempimento dei propri doveri statutari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5, comma 10 del presente regolamento, e in mancanza il Consiglio di Presidenza dovrà senza indugio convocare l'Assemblea Nazionale ordinaria al fine di designare un sostituto per la carica.

Articolo 12 - Segretario Culturale Nazionale

Per le elezioni del Segretario Nazionale si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 26 del presente Regolamento.

In caso di rinuncia, decadenza o mancato adempimento dei propri doveri statutari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5, comma 10 del presente regolamento, ove compatibili, e in mancanza, il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio di Presidenza, dovrà designare un sostituto per la carica, fino alla prima Assemblea Nazionale utile, nella quale si provvederà ad elezioni suppletive.

Articolo 13 - Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri viene convocato dal suo Presidente cui debbono essere inoltrati i ricorsi e le denunce.
2. La denuncia, avverso un socio per presunto comportamento contrario ai principi, agli scopi, allo spirito ed alle scelte dell'AIO, nonché alle norme di cui allo Statuto ed al Regolamento, può essere fatta da parte di uno o più soci o da parte di un Organo associativo e va inviata con mezzo che assicuri la prova della ricezione e la conservabilità del documento. Identica comunicazione deve essere proposta da chi presenti ricorso avverso il diniego alla domanda di iscrizione all'AIO.
3. Le riunioni del Collegio possono svolgersi oltre che con la contemporanea presenza fisica dei partecipanti anche attraverso mezzi di comunicazione telematici, a condizione che i suoi membri ed eventuali invitati possano essere riconosciuti e intervenire alla discussione in tempo reale.
4. Il Presidente del Collegio, ricevuta la denuncia, ne dà comunicazione agli interessati e al Collegio. La comunicazione deve contenere l'enunciazione sommaria dei fatti e il Presidente o un altro membro del Collegio incaricato inizia la fase istruttoria e ne dà comunicazione agli interessati. Il Collegio può rifiutare di aprire un'istruttoria a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione agli interessati.
5. Lo stesso Presidente, o un componente del Collegio da lui delegato, raccoglie le opportune informazioni e i documenti che reputa necessari ai fini dell'istruttoria. Deve, altresì, con l'assistenza del Segretario da lui nominato, ascoltare gli interessati, ove questi ultimi compaiano previa opportuna convocazione; gli interessati potranno comunque presentare memorie scritte e produrre documenti. Dell'audizione, è redatto verbale, controfirmato dagli interessati. Il Presidente attiva la segreteria Nazionale affinché il gestionale evidenzi immediatamente che per quel socio esiste un procedimento in atto. Inoltre, tutti i documenti devono essere inviati via PEC alla segreteria per essere protocollati.
6. Terminata l'istruttoria, colui che l'ha condotta riferisce al Collegio che delibera comunque entro 60 (sessanta) giorni dal suo inizio. Il Termine per la chiusura dell'istruttoria è prorogato di un mese per le festività natalizie dal 15/12 al 15/01 e di due mesi per le ferie estive dal 15/07 al 15/09

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

7. Il Collegio, se la denuncia risulta manifestamente infondata o irrilevante, archivia il caso e ne dà comunicazione all'interessato ed al denunciante.
8. Diversamente, il Presidente fissa la data e la sede della seduta in cui sarà discusso il caso e lo inserisce nell'ordine del giorno di quella seduta. Nomina in seno al Collegio il relatore, dispone la citazione del socio incolpato e cura che del giorno della seduta sia data comunicazione al denunciante, invitandolo a comparire.
9. La citazione è notificata, a pena di nullità, all'incolpato almeno 15 giorni prima della seduta. Essa deve contenere: le generalità dell'incolpato; la menzione circostanziata dei comportamenti oggetto di denuncia; l'indicazione del luogo, giorno ed ora della comparizione; l'avvertimento che l'incolpato potrà prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia e, entro cinque giorni dalla data della seduta, presentare memorie difensive e produrre documenti; l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Collegio, si procederà al giudizio anche in sua assenza; la data e la sottoscrizione del Presidente.
10. Nella seduta stabilita, il relatore espone i fatti e le risultanze emerse dall'istruttoria e vengono quindi sentiti il denunciante e l'incolpato, ove siano presenti. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente: giorno, mese ed anno; nomi dei componenti il Collegio intervenuti; i giudizi esaminati e le questioni trattate; i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento. I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale, che viene sottoscritto da tutti i membri del Collegio presenti e dai diretti interessati.
11. Chiusa la trattazione, il Collegio decide; la decisione è redatta dal relatore e deve contenere una concisa esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui si è formata e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Essa è depositata in originale e protocollata presso l'ufficio del Segretario del Collegio e notificata immediatamente con mezzo idoneo che dia adeguata prova della ricezione in copia integrale all'interessato ed al denunciante, a cura del Segretario del Collegio.
12. Entro 5 giorni dal deposito della decisione, il Presidente del Collegio trasmette copia dei verbali e dell'intera comunicazione al Segretario Nazionale, e dà comunicazione scritta al Consiglio di Presidenza dei provvedimenti assunti.
13. Le risoluzioni del Collegio dei Probiviri devono essere tempestivamente comunicate a tutti i consigli direttivi provinciali da parte della Segreteria Nazionale.
14. La riammissione di un socio espulso può avvenire dopo 5 anni. La sede di appartenenza deve farne esplicita motivata richiesta al Consiglio di Presidenza AIO.

Articolo 13 bis Commissioni Nazionali

Le Commissioni Nazionali hanno durata transitoria legata al mandato dell'organo che le ha attivate; il loro ruolo decade automaticamente alla fine del loro mandato.

ORGANI PROVINCIALI

Articolo 14 - Assemblea Provinciale

L'assemblea provinciale è indetta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente mediante lettera (o mezzo che assicuri la prova della ricezione e la conservabilità del documento) a ciascun socio effettivo ed aggregato almeno 15 giorni prima della data di convocazione; nei casi di urgenza è convocata almeno tre giorni prima, purché la convocazione avvenga a mezzo

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

di posta elettronica certificata. Il numero dei giorni si calcola con l'esclusione della data di convocazione.

Sul contenuto dell'avviso della convocazione si rinvia a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1 e ss del presente Regolamento.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere formulata:

- dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, sia nel corso delle riunioni di Consiglio, sia al di fuori di dette riunioni a mezzo di dichiarazioni sottoscritte individualmente o collettivamente;
- da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto a mezzo di dichiarazione sottoscritta individualmente o collettivamente.

Ove il Presidente della sezione non convochi entro 30 giorni l'Assemblea straordinaria richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, il Presidente Nazionale dell'AIO provvederà alla convocazione di detta assemblea e potrà presiederla anche per delega.

Possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto:

- i soci aggregati della sezione;
- i membri del Consiglio di Presidenza dell'AIO Nazionale;
- i direttori ed i redattori capo degli organi ufficiali di stampa nazionali e provinciali;
- i soci onorari.

I soci aggregati non hanno diritto di voto nelle Assemblee, non possono essere eletti a cariche direttive e non possono essere nominati quali delegati all'Assemblea Nazionale; possono partecipare alle discussioni dell'Assemblea Provinciale.

L'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale è effettuata nel corso di una Assemblea Provinciale, la quale nomina un delegato per ogni gruppo di dieci o frazione di dieci soci effettivi, regolarmente iscritti all'AIO almeno da sei mesi rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale.

Pena l'esclusione dai lavori assembleari, i nominativi dei delegati all'Assemblea Nazionale devono essere comunicati per iscritto tempestivamente - e comunque almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Nazionale - alla Tesoreria Nazionale dell'AIO con mezzo che assicuri la prova della ricezione e la conservabilità del documento, per consentire e velocizzare le operazioni di verifica dei poteri.

Articolo 15 - Presidente Provinciale

Entro quindici giorni dall'elezione, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo Provinciale per l'attribuzione delle cariche sociali.

Il Presidente uscente è tenuto a consegnare atti e documenti in suo possesso entro dieci giorni dal rinnovo della carica, pena l'esclusione dalle prerogative come *Immediate Past President*.

In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di assenza anche del Vice Presidente le attribuzioni spettano al consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di dimissioni, vacanza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente o, in mancanza, il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, con il compito di convocare entro tre mesi l'Assemblea dei soci per l'elezione del Presidente, che scade contestualmente al nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo Provinciale

1. Il numero dei componenti del Consiglio Provinciale è in rapporto al numero dei soci effettivi della sezione.
 - a) Nelle sezioni con un numero di soci effettivi da 10 a 20, il Consiglio è composto dal Presidente e da due Consiglieri, di cui un Segretario Provinciale e un Tesoriere Provinciale nominati dal Presidente Provinciale.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

- b) Nelle sezioni con un numero di soci effettivi da 21 a 80 il Consiglio è composto dal Presidente della sezione e da quattro Consiglieri, tra i quali il Consiglio elegge il Vice Presidente, il Segretario Sindacale, il Segretario Culturale ed il Tesoriere Provinciale.
 - c) Nelle sezioni con un numero di soci effettivi da 81 a 150, il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei Consiglieri tra i quali il Consiglio elegge il Vice Presidente, il Segretario Sindacale, il Segretario Culturale ed il Tesoriere Provinciale.
 - d) Nelle sezioni con un numero di soci effettivi superiore a 150, il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto Consiglieri tra i quali il Consiglio elegge il Vice Presidente, il Segretario Sindacale, il Segretario Culturale ed il Tesoriere Provinciale.
2. Al momento del rinnovo delle cariche statutarie provinciali, sarà possibile esprimere nella scheda elettorale un numero di preferenze per i consiglieri pari o inferiore al numero massimo dei consiglieri eleggibili
 3. Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo richiama il Presidente Provinciale o la maggioranza del Consiglio Direttivo.
 4. Alla comunicazione della data e del luogo della seduta dell'ordine del giorno dei lavori provvede il Presidente Provinciale, con un preavviso di almeno 15 giorni.
 5. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con preavviso abbreviato, almeno due giorni prima della riunione, a mezzo di comunicazioni telefoniche, via telefax o informatiche, purché effettuate a tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 6. Al Consiglio Direttivo Provinciale non sono ammesse deleghe.
 7. Il Consigliere che risulti assente a tre riunioni senza giustificato motivo ovvero che nel corso dell'anno solare non partecipi a più della metà delle riunioni indette decade automaticamente dalla carica.
 8. In tal caso subentra il primo dei non eletti che scadrà contestualmente al Consiglio Direttivo; nel caso in cui non sia possibile tale procedura potrà essere indetta votazione per la sola nomina del consigliere o dei consiglieri decaduti.
 9. In caso di dimissioni o di decadenza di un numero di Consiglieri inferiore alla metà, il Consiglio verrà integrato con i nominativi dei primi non eletti o con la procedura prevista al comma precedente.
 10. In caso di dimissioni o decadenza di un numero superiore o pari alla metà, si procede entro tre mesi ad elezioni suppletive.
 11. I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli decaduti durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
 12. Le dimissioni di tutti i Consiglieri della sezione eccetto il Presidente in carica della sezione, devono essere comunicate al Presidente Nazionale AIO.
 13. Il Presidente in carica della sezione provinciale provvederà entro trenta giorni a convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio; il Presidente e il nuovo Consiglio restano in carica fino alla fine del triennio in corso.
 14. In difetto di elezione del nuovo Consiglio, il Presidente Nazionale darà corso al commissariamento della sezione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 17 del presente Regolamento. La nomina del Commissario comporta lo scioglimento del Consiglio Direttivo Provinciale.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

Articolo 17 –Commissario

1. Il Commissario alla sezione Provinciale è nominato dal Presidente Nazionale:
 - a) nelle province in cui non si costituisca una sezione dell'AIO, nonostante vi sia il numero minimo di soci;
 - b) nelle province in cui il Presidente della sezione non convochi l'Assemblea straordinaria richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi il diritto di voto;



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

- c) nei casi di gravi inadempienze agli obblighi statutari, tali da impedire il funzionamento della sede provinciale;
- d) nei casi di dimissioni del Presidente Provinciale e della maggioranza o della totalità dei Consiglieri Provinciali.
2. Il Commissario assume per tutta la durata dell'incarico tutti i poteri di rappresentanza legale, di direzione e di gestione della sezione, con il fine di indire l'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla nomina.
3. Nelle more, ha il potere:
 - a) di ricevere ed accettare le domande di iscrizione alla sezione che risultino regolari secondo lo statuto dell'AIO;
 - b) di proporre all'Assemblea la quota sociale provinciale e di incassare i proventi della sezione rilasciandone quietanza;
 - c) di istituire un Consiglio provvisorio che ha il compito di assisterlo e coadiuvarlo nell'espletamento del suo mandato.
4. Il Commissario presiede ogni Assemblea che convoca. Nel corso dei lavori, invita l'Assemblea a nominare un Segretario per la redazione del verbale; riferisce sull'attività svolta, sulle adesioni raccolte, sugli incassi e sulle spese; in particolare invita l'Assemblea a procedere all'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
5. I risultati delle votazioni sono immediatamente esecutivi; conseguentemente, il Presidente della sezione assume la carica non appena sia stata proclamata la sua elezione.

Articolo 18 - Il Tesoriere Provinciale

1. Il Tesoriere Provinciale:
 - a) previo mandato del Consiglio Direttivo provinciale apre, gestisce e chiude conti correnti bancari, postali o libretti di risparmio intestati alla sezione provinciale AIO;
 - b) Invia alla Tesoreria Nazionale - entro i termini previsti dallo Statuto - le quote di pertinenza nazionale degli iscritti all'associazione della sua provincia, oltre all'elenco nominativo completo di dati anagrafici. Tale elenco va redatto utilizzando un programma gestionale secondo modalità previste dalla Tesoreria Nazionale;
 - c) Invia alla Tesoreria Nazionale - entro i termini previsti dallo Statuto - il rendiconto economico e finanziario della sezione (bilancio) consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.
 - d) conserva copia di tutta la contabilità economica della sezione provinciale;
 - e) trasmette al Tesoriere Provinciale entrante, entro dieci giorni dalla data delle elezioni, tutto l'archivio relativo alla gestione economica della sezione.

Articolo 19 - Il Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; custodisce copia dei verbali e di tutti i documenti dell'AIO. Inoltre, cura i reclami, sia ricevendoli che inoltrandoli all'organo indicato dal ricorrente, sia compiendo ogni altro adempimento in merito.

Articolo 20 - Il Segretario Sindacale e Culturale Provinciale

Nelle sezioni con più di 21 soci effettivi le attività sindacali e culturali possono essere coordinate da due distinti consiglieri che assumono rispettivamente le denominazioni di Segretario Sindacale e Segretario Culturale, che vengono nominati dal Direttivo Provinciale.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Articolo 20 bis - Il Revisore dei Conti Provinciale

Nelle sezioni con più di 81 soci effettivi viene eletto un Revisore dei Conti Provinciale, un socio effettivo privo di altre cariche associative interne.

Il revisore redige una relazione evidenziando la presenza di eventuali irregolarità amministrative-contabili.

Per l'espletamento di tale compito, il revisore ha la facoltà di prendere visione di qualsiasi documento attinente al rendiconto economico e finanziario (bilancio) consuntivo.

ORGANI REGIONALI

Articolo 21 – Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale si riunisce ogni volta lo richieda il Presidente Regionale o la maggioranza del Consiglio stesso.
2. Le riunioni del Consiglio Regionale possono svolgersi oltre che con la contemporanea presenza fisica dei membri del Consiglio anche attraverso mezzi di comunicazione telematici, a condizione che i suoi membri ed eventuali invitati possano essere riconosciuti e intervenire alla discussione in tempo reale.
3. Alla comunicazione della data e del luogo della seduta e dell'ordine del giorno dei lavori provvede il Presidente Regionale, con un preavviso di almeno trenta giorni.
4. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con un preavviso abbreviato, almeno di due giorni, a mezzo di comunicazioni telefoniche, via telefax o informatiche, purché effettuate a tutti i membri del Consiglio.
5. Alle riunioni del Consiglio Regionale possono partecipare, oltre ai Presidenti Provinciali, i Vice-Presidenti Provinciali ed i Segretari Sindacali Provinciali (oppure due componenti del Consiglio Direttivo Provinciale scelti dal Presidente Provinciale), anche i membri dei Consigli Provinciali, informati dai rispettivi Presidenti Provinciali, senza diritto di voto.
6. In caso di impedimento di uno dei Presidenti Provinciali, lo stesso delega al voto un componente di quel Consiglio Direttivo Provinciale.

Articolo 22 - Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale nella sua attività viene sostenuto economicamente dalle sedi provinciali in base alle determinazioni del Consiglio Regionale.
2. Il Presidente uscente è tenuto a consegnare atti e documenti in suo possesso entro dieci giorni dal rinnovo della carica al suo successore.

Articolo 23 – Coordinamento rinnovi organi statuari

Al fine di uniformare la durata ed il rinnovo degli organi periferici alla durata ed al rinnovo degli organi nazionali si stabilisce che tutti gli organi periferici debbano essere rinnovati, nell'anno in cui è previsto il rinnovo degli organi statuari nazionali, entro la data stabilita dal presente regolamento. Questo indipendentemente dalla data in cui tali organi periferici siano stati eletti.

Articolo 24 – Scioglimento dell'AIO

Lo scioglimento dell'AIO deve essere deliberato con un numero di votanti che rappresenti almeno i tre quarti dei soci effettivi in regola con il versamento della quota sociale.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Articolo 25 – Rinvio

Per tutto quanto non é contemplato nel presente Regolamento sono applicabili le norme del Codice Civile.

ELEZIONI

Articolo 26 - Elezione Organismi Nazionali

1. Entro il 15 dicembre dell'anno di scadenza del triennio del mandato devono svolgersi le elezioni per il rinnovo degli organi statutari.
2. Le candidature per le cariche oggetto di rinnovo devono essere presentate con raccomandata con ricevuta di ritorno, posta certificata o fax con conferma della ricezione del documento alla Segreteria Nazionale entro e non oltre 30 giorni dalla data fissata per le elezioni o entro e non oltre il minor termine di 10 giorni in caso di convocazione nel termine ridotto previsto per i motivi di giustificata urgenza. Le candidature saranno inviate per conoscenza ai Presidenti Provinciali e Regionali
3. Solo i soci in regola con la presentazione della candidature entro i termini potranno essere eletti.
4. Gli organi nazionali elettivi assumono le funzioni il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello della loro elezione. Per l'elezione del Presidente Nazionale, del Segretario Nazionale, del Tesoriere Nazionale, del VicePresidente Nazionale e del Segretario culturale viene indicato su ogni scheda un solo nome.
5. Per le elezioni dei Consiglieri, dei Proviviri e del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere indicati su ogni scheda, appositamente predisposta:
 - a) quattro nomi dei Consiglieri Nazionali; nel caso il numero dei Consiglieri Nazionali sia pari ad otto, le preferenze esprimibili saranno sei; se dieci, le preferenze potranno essere sette. La stessa *ratio* (che mantenga a 2/3 – arrotondato in eccesso - il rapporto fra preferenze/numero dei Consiglieri di Presidenza) andrà applicata per ulteriori incrementi numerici della composizione del Consiglio di Presidenza.
 - b) tre nomi di Proviviri effettivi;
 - c) due nomi di Proviviri supplenti;
 - d) due nomi dei Revisori dei Conti.
6. Nel verbale contenente gli esiti delle votazioni per l'elezione degli organi statutari devono essere indicati: il numero dei presenti, il numero dei votanti, l'elenco in ordine di graduatoria di tutti i soci che sono stati votati con il numero di voti riportato da ciascuno, nonché i risultati elettorali proclamati dal Presidente.
7. Nel caso di dimissioni o decadenza di un membro degli organi nazionali elettivi, verrà nominato il primo dei non eletti, per la specifica carica in sostituzione, il quale scadrà contestualmente alla scadenza delle altre cariche elettive. Nel caso in cui non sia possibile tale procedura potrà essere indetta votazione per la sola nomina del membro decaduto.
8. In caso di dimissioni o di decadenza di un numero di membri del Consiglio di Presidenza inferiore alla metà, il Consiglio verrà integrato con i nominativi dei primi non eletti o con la procedura prevista al comma precedente.
9. In caso di dimissioni o decadenza di un numero di membri del Consiglio di Presidenza superiore o pari alla metà, si procede entro tre mesi ad elezioni suppletive.
10. A titolo meramente indicativo e non vincolante il Presidente dovrà, all'atto della candidatura, indicare la lista dei componenti del Consiglio di Presidenza con i quali intende svolgere il mandato segnalando altresì i relativi ruoli.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association

ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

11. E' eletto Presidente Nazionale dell'AIO il candidato che, in prima votazione, abbia conseguito i due terzi dei voti validi.
12. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prevista, l'Assemblea procede ad una seconda votazione: in tal caso è eletto Presidente Nazionale il candidato che raggiunga il 50% dei voti validi più uno.
13. Nel caso che anche nella seconda votazione il candidato non raggiunga il numero dei voti sufficienti all'elezione, si procederà ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero dei voti; in situazione di parità di più di due candidati da ammettersi al ballottaggio andrà effettuato un ballottaggio tra i candidati con identico numero di voti. Verrà eletto Presidente Nazionale il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti validi.
14. L'approvazione o meno della lista dei membri del Consiglio di Presidenza da parte dell'assemblea non pregiudica l'elezione del Presidente.
15. Il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Culturale Nazionale e il VicePresidente Nazionale vengono eletti a maggioranza in primo spoglio.

Articolo 27 - Elezione Presidente Regionale

1. Entro il 30 novembre dell'anno di scadenza del triennio di mandato, comunque prima dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo degli organi statutari, il Presidente Provinciale della sezione con il maggior numero di soci (ed in caso di parità il Presidente Provinciale più anziano) convoca il Consiglio Regionale Elettivo.
2. Partecipano al Consiglio Regionale Elettivo esclusivamente i Presidenti Provinciali della Regione, unici ad avere diritto di voto.
3. Il Presidente Regionale è eletto a maggioranza. In caso di parità di voti si ripeterà l'elezione conteggiando le deleghe di ogni sede come d'uso nelle votazioni nazionali.

Articolo 28 - Elezioni Organi Provinciali

1. Entro il 30 ottobre dell'anno di scadenza del triennio di mandato devono svolgersi le elezioni per il rinnovo degli organi statutari provinciali.
2. Su differenti schede elettorali andranno indicati i nominativi del Presidente Provinciale, dei Consiglieri Provinciali e, qualora ricorrano le condizioni riportate nell'art. 20 bis del presente Regolamento, del Revisore dei Conti Provinciale.
3. Tutti gli organi provinciali eletti assumono le funzioni entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali.

Articolo 29 - Indennità di carica e rimborsi per i membri di organi associativi

La quota di indennità forfettaria (oltre ai rimborsi spese) deve essere stabilita dall'Assemblea Nazionale, con una valutazione proporzionale alle giornate occupate in attività politica, sindacale o di rappresentanza e sempre in base alla sostenibilità economica da parte di AIO.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it